



*Associazione di Pubblica Assistenza Stella d'Italia*

*Fondata nel 1894*





# **STATUTO**

## **DELL'ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA**

### **STELLA D'ITALIA**

**Adeguito alla normativa afferente gli Enti del Terzo Settore**

**D.Lgs. 3 luglio 2017 N. 117**

*Approvato in data 11.05.2019 dall'Assemblea straordinaria dei soci*

*Notaio Dott. Giampietro GALASSI - Repertorio n° 1726 Raccolta n° 987*

*Registrato a Perugia in data 09.06.2019 al n. 12515*



### **Art. 1 - Scopi dell'Associazione**

L'Associazione di Pubblica Assistenza "Stella d'Italia" - ETS - (per brevità denominata Stella d'Italia) - Ente costituito nel rispetto della normativa del Terzo Settore - la cui sede legale e operativa è in Spoleto Via Antonio Gullotti 49, ha come scopo, attraverso l'apporto prevalente dei volontari associati, l'assistenza e il trasporto dei malati, dei feriti nei pubblici e privati infortuni, con speciale riguardo agli indigenti, nell'ambito dei distretti sanitari dello spoletino, del casciano e del nursino, anche avvalendosi di soggetti terzi.

L'Associazione si rivolge alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all'Associazione medesima. Per delibera dell'assemblea generale dei soci, può aderire ad associazioni di categoria a livello nazionale.

L'Associazione, apartitica, non ha fini di lucro: essa fonda la sua attività sui principi della democrazia, della elettività e della gratuità delle cariche associative e sull'attività di volontariato.

Essa provvede, inoltre, ai servizi attinenti ai trasporti nel campo sanitario che sono richiesti dalle strutture territoriali dell'Azienda USL di riferimento, nonché ai servizi del sociale che fossero richiesti dagli Enti a ciò preposti, sempre nel medesimo ambito.

Tutti i servizi sopraelencati sono svolti sulla base di apposite convenzioni da stipulare e/o in seguito ad affidamenti diretti, sia come singola associazione, sia in quanto associata ad altre analoghe associazioni esistenti nell'intero territorio dell'Azienda USL di riferimento.

L'Associazione è orientata allo sviluppo del territorio, di azioni di promozione civile, sociale, culturale e di solidarietà negli ambiti della propria attività.

Pertanto, l'Associazione assume anche il compito di: promuovere l'incremento dei propri associati e lo sviluppo del volontariato; sensibilizzare e laddove possibile organizzare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale; ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà; contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività; contribuire all'affermazione dei principi della mutualità; favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci; collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività; favorire e/o collaborare a forme partecipative d'intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici; collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

### **Art. 2 - Attività**

***Le attività istituzionali dell'Associazione, sono ricomprese tra quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.***

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali l'Associazione, quale attività principale, svolge direttamente o anche avvalendosi di soggetti terzi ove autorizzata dalla competente ASL, il servizio di soccorso e di trasporto di infermi - a mezzo autoambulanze o altri mezzi -attraverso apposite Convenzioni o in affidamento diretto dalla USL o altre Istituzioni, nonché privati.

A titolo esemplificativo, si individuano le seguenti attività di interesse generale:

- a. Collabora all'organizzazione e alla gestione del servizio di emergenza sanitaria;
- b. Gestisce servizi di trasporto sanitario di ammalati e feriti a mezzo autoambulanza o altro idoneo automezzo;
- c. Promuove ed organizza la raccolta del sangue;



- d. Promuove e gestisce iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e. Promuove iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- f. Organizza la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti delle Organizzazioni di rappresentanza nazionale;
- g. Promuove e organizza la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- h. Organizza e gestisce servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, diversamente abili e, comunque, in condizioni di difficoltà anche temporanea;
- i. Promuove, organizza e gestisce attività di collaborazione e accoglienza internazionale in ambito medico/sanitario.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse rispetto a quelle sopra indicate, in via secondaria e strumentali ad esse che, tempo per tempo e secondo le necessità, saranno individuate dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 3 - Dei Soci**

I soci si dividono in:

- 1 - Soci volontari;
- 2 - Soci contribuenti;
- 3 - Soci finanziatori.

- Sono **soci volontari** coloro i quali si impegnano a prestare volontariamente, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia e del Regolamento interno, la loro opera senza alcuna retribuzione, salvo il rimborso, da parte dell'Associazione, delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa.
- Sono **soci contribuenti** dell'Associazione quanti si obbligano a pagare la quota annuale o altra diversa contribuzione, che sarà stabilita di anno in anno dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del Bilancio e si distinguono in:
  - a. Persone singole
  - b. Associazioni, società, movimenti, gruppi, ecc.
  - c. Enti pubblici e privati
  - d. I Comuni dei comprensori nei quali opera l'Associazione.

- Sono **soci finanziatori** persone fisiche, società, Enti pubblici e privati che intendono versare volontariamente contributi di importo superiore alla quota sociale annuale stabilita per i singoli tipi di soci.

Per acquisire la qualifica di "Socio" a qualunque titolo, deve essere presentata apposita domanda che sarà valutata, ad insindacabile giudizio di merito, da una Commissione e poi deliberata dal Consiglio di Amministrazione; dell'esito della valutazione è data motivata comunicazione scritta al richiedente.

Possono iscriversi all'Associazione solamente i residenti nel territorio dei distretti sanitari di cui al precedente Art. 1, nei quali esiste una postazione del 118.

Per l'ammissione a socio è condizione essenziale che il richiedente non abbia subito condanne penali, non sia interdetto o inabilitato e goda dei diritti civili e politici, ma il Consiglio di Amministrazione può comunque consentire l'ammissione, derogando motivatamente valutando gli specifici casi concreti e fattispecie che non pregiudichino i principi cui si ispira il presente Statuto; egli, inoltre, deve riconoscersi ed essere rispettoso dei principi solidaristici e di utilità sociale dell'Associazione.

**Associazione di Pubblica Assistenza Stella d'Italia di Spoleto**

Via A. Gullotti, 49 - Madonna di Lugo, 06049 Spoleto (Pg)



Ad approvazione avvenuta, il Socio potrà versare la quota associativa.

- Il rinnovo annuale dell'adesione è consentito entro il 31 marzo di ciascun anno, mediante pagamento del contributo per tempo fissato dall'Associazione.

- **Incompatibilità**

Non possono essere soci dell'Associazione i dipendenti della Stella d'Italia e coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione.

- **Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde

a. *per morosità:*

Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine sopra indicato, o eventualmente fissato dall'Assemblea, non ha rinnovato la quota associativa, mediante il suo pagamento.

b. *per esclusione:*

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che - per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, per comportamenti contrari ad esso, per immoralità e comunque per atti lesivi per l'Associazione che danneggiano la stessa o i suoi membri - rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione; perdono altresì la qualità di Socio coloro che dovessero instaurare per motivi futuri, infondati e di intralcio tali riconosciuti nel rispetto del contraddittorio un contenzioso di qualunque genere con l'Associazione e per perdita dei requisiti di ammissione. Ogni decisione in merito all'esclusione di soci è demandata alla competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta quel potere di valutazione allo stesso spettante in materia di ammissione, sopra indicato.

c. *per dimissioni:*

Perdono la qualità di socio coloro che abbiano dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

- Il socio sottoposto al provvedimento di cui al comma "b", deve essere preventivamente informato e invitato ad esporre le proprie ragioni. Il socio può ricorrere alla Commissione Disciplinare entro un mese dalla comunicazione scritta relativa alla sua esclusione, effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**Art. 4 - Delle risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a. I proventi delle quote associative dei singoli soci;
- b. Contributi di privati;
- c. Contributi dello Stato, di Enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. Ogni eventuale provento derivante da beni mobili, immobili;
- e. Contributi da organismi internazionali;
- f. Donazioni e lasciti testamentari;
- g. Rimborsi derivanti da convenzioni o affidamenti diretti di servizi;
- h. Il ricorso al credito, sia mediante anticipazioni di cassa da parte del proprio tesoriere, sia con prestiti anche con Istituti di Credito;



i. I contributi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, quali ad es. lotterie, ecc. e per attività di promozione e finanziamento.

#### **Art. 5 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea generale dei Soci;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Presidente dell'Associazione;
4. Il Consiglio Direttivo;
5. Il Collegio dei Revisori dei conti;
6. La Commissione disciplinare.

#### **Art. 6 - Dell'Assemblea**

L'Assemblea generale è composta da tutti i Soci.

Alle riunioni possono intervenire tutti i soci iscritti da almeno tre mesi e in regola con i pagamenti delle quote annuali relative all'anno precedente al quale fa riferimento la Convocazione dell'Assemblea stessa. L'adesione, o il rinnovo della stessa entro la data del 31 marzo di ciascun anno, mediante pagamento del relativo contributo, dà diritto al Socio di partecipare all'Assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio per il quale ha ottenuto o rinnovato la qualità di socio.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente in carica che nomina il segretario tra i soci presenti al momento dell'assemblea.

Le riunioni dell'assemblea dei soci sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria, di norma, ha luogo entro il mese di aprile di ogni anno, per deliberare in ordine al consuntivo del precedente esercizio e il bilancio preventivo dell'anno corrente; può anche essere convocata nei mesi successivi, ma comunque inderogabilmente entro il mese di giugno dell'anno di riferimento.

Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni qual volta lo richieda una necessità urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno cinquanta soci. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'Art. 20, ultimo comma, del Codice Civile.

Le riunioni dell'Assemblea generale, di regola, sono convocate con strumenti idonei offerti dall'attuale tecnologia e consuetudine, quindi mediante invito scritto del Presidente dell'Associazione, mediante affissione di manifesti e/o a mezzo stampa, e-mail o messaggi al telefono cellulare, contenenti l'ordine del giorno, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione.

La riunione dell'Assemblea generale dei soci può essere richiesta anche dalla metà più uno dei Consiglieri in carica.

#### **Art. 7 - Modalità di votazione nell'Assemblea dei Soci**

Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Sia il socio delegante sia il socio delegato devono essere in regola con il pagamento delle quote nei termini di cui al precedente Art. 3.

Per la validità delle Assemblee, in prima convocazione, è richiesto l'intervento della metà dei soci compresi quelli presenti per delega. In seconda convocazione, le Assemblee sono valide con l'intervento di un qualsiasi numero di



soci o loro delegati, purché in numero non inferiore a 30 (trenta); le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e del conto consuntivo, oltre che in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Per la validità dell'Assemblea chiamata a deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la metà dei soci e, per l'approvazione delle relative delibere, il voto favorevole della maggioranza dei votanti; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero di soci, compresi quelli presenti per delega purché in numero non inferiore a 30 (trenta) e le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

I verbali delle Assemblee sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Per la validità dell'Assemblea chiamata a deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, tanto in prima che in seconda convocazione, la presenza dei tre quarti degli associati e per l'adozione delle relative delibere il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

#### **Art. 8 - Competenze dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea generale dei Soci delibera in ordine ai bilanci e ai conti consuntivi e alle modificazioni statutarie; elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, nomina il Collegio dei revisori dei conti, delibera l'ammontare delle quote sociali annuali e su tutto quanto ad essa è riferibile a norma di Statuto e di Legge.

#### **Art. 9 - Del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da n. 8 membri eletti dall'Assemblea dei soci e, qualora le Amministrazioni comunali ne facciano esplicita richiesta, da 1 membro nominato dal Comune di Spoleto ed 1 membro nominato dal Comune di Castel Ritaldi.

Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione possono essere presentate liste di n. 8 candidati, scelti fra i soci in regola con l'iscrizione come stabilito all'Art. 3, almeno quindici giorni prima della data di effettuazione delle elezioni.

Le liste devono essere sottoscritte da almeno venti soci diversi da coloro che sono candidati, in regola con il pagamento della quota annuale ai sensi del precedente Art. 3.

Le liste vanno presentate presso la sede dell'Associazione.

Ciascun Socio deve votare una sola intera lista senza possibilità di modificare, in sede di votazione, alcuno dei candidati ivi inseriti. Sono eletti nel Consiglio di Amministrazione gli otto candidati ricompresi nella lista che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, a decorrere dal suo insediamento.

Nella prima riunione, da tenersi entro otto giorni dalla sua elezione, il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di uno o più vice presidenti, di cui uno vicario.

Il Presidente riveste la qualifica di presidente dell'Associazione ed esercita le attribuzioni di cui allo specifico Articolo 11.

L'incarico di Presidente non può essere ricoperto dallo stesso socio per più di due mandati consecutivi. Tuttavia, può essere eccezionalmente riconfermato, qualora rieletto, se l'intero Consiglio di Amministrazione esprima all'unanimità parere favorevole.



La prima riunione del Consiglio sarà convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, fino all'elezione del Presidente, il quale entra immediatamente in carica.

Gli incarichi di Presidente, Vice Presidente, Vice Presidente Vicario e Consigliere di amministrazione sono gratuiti, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico espletato.

Qualora nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione un Consigliere rassegni le proprie dimissioni, il CdA ha facoltà di poter cooptare un nuovo Consigliere, purché il subentrante sia in regola con l'iscrizione al momento della sua cooptazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno luogo, di norma, ogni due mesi, salvo casi di necessità particolari che richiedano una convocazione straordinaria.

Le riunioni del CdA sono convocate, di regola, dal Presidente con invito scritto, trasmesso anche attraverso la posta elettronica o con messaggio telefonico, contenente l'ordine del giorno; il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio se ciò è richiesto per iscritto, da almeno tre Consiglieri.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento della metà dei componenti e le relative deliberazioni sono adottate maggioranza assoluta dei voti.

I Consiglieri che avessero interesse nelle deliberazioni non sono computati fra i presenti e, quindi, non hanno diritto di voto.

#### **Art. 10 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'iscrizione dei Soci, all'amministrazione dell'Associazione e al suo regolare funzionamento; predispose il bilancio di previsione e il conto consuntivo; forma i progetti dei regolamenti di amministrazione e di servizio interno e per il personale; delibera in merito all'esclusione dei soci; promuove, quando occorra, le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti; provvede alla nomina e alla cessazione dal servizio del personale, adotta le misure disciplinari nei confronti del personale dipendente, delibera in genere su tutti gli affari che interessano l'Associazione - ad es.: stipulare contratti, convenzioni e accordi per il perseguimento degli obiettivi associativi - e aderisce ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, ogni altra competenza non attribuita per Statuto o per Legge ad altri organi di questa Associazione.

#### **Art. 11 - Competenze del Presidente e rappresentanza dell'Associazione**

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

Cura l'esatta esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso il Presidente - sentito il Consiglio Direttivo - può adottare in via d'urgenza e salvo ratifica successiva degli organi competenti, tutti quei provvedimenti che ritenga utili per l'Associazione e reclamati da situazioni improcrastinabili.

Il Presidente può sospendere per gravi e urgenti motivi il personale dipendente e volontario; egli convoca e presiede la Commissione Disciplinare.

Il Presidente può attribuire a singoli membri del Consiglio specifiche deleghe per determinati atti, fatta salva la competenza collegiale del CdA.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio.

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono esentati da ogni responsabilità per gli atti posti in essere nella loro qualità e nell'interesse dell'Associazione, salvo i casi di dolo e/o colpa grave.





#### **Art. 12 - Del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri facenti parte del Consiglio di Amministrazione, che li nomina; essi collaborano direttamente con il Presidente nel dare esecuzione alle deliberazioni del CdA e nell'assumere le decisioni per i provvedimenti urgenti di cui al precedente art. 11.

L'incarico è gratuito, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico stesso.

#### **Art. 13 - Del Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea generale dei soci, a maggioranza di voti; dura in carica cinque anni ed è rinnovato, di regola, insieme al Consiglio di Amministrazione.

Non sono eleggibili i membri del Consiglio di Amministrazione, i loro parenti e affini, i dipendenti e coloro che abbiano un rapporto continuativo con l'Associazione, coloro che hanno liti pendenti con l'Associazione.

Il Collegio elegge tra i suoi componenti un Presidente che dura in carica cinque anni.

Il Collegio provvede al riscontro di regolarità della gestione contabile, esprime il proprio parere sul Bilancio di previsione e sul Conto consuntivo, mediante una relazione scritta.

Il Collegio effettua la revisione legale dei conti; si riunisce, di regola, ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente e per richiesta di uno dei membri del Collegio.

Le riunioni sono valide se sono presenti almeno due membri; è comunque facoltà di ogni singolo componente di chiedere informazioni al Presidente dell'Associazione e visionare atti dell'Associazione.

I Revisori dei conti hanno facoltà di assistere alle riunioni degli organi collegiali dell'Associazione; per tale motivo, devono essere avvisati delle convocazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 14 - Della Commissione disciplinare**

La *Commissione Disciplinare* è composta da tre membri nominati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, tra i quali il Presidente che la presiede di diritto; dura in carica cinque anni e i membri possono essere rinominati.

La Commissione esamina le controversie fra soci e associazione e tra singoli membri del Consiglio e Consiglio stesso. La Commissione esamina, inoltre, le problematiche derivanti dall'eventuale mancato adempimento dei doveri propri degli Amministratori e dei Dipendenti; valuta le situazioni di conflitto che dovessero emergere tra Dipendenti e tra Dipendenti e il Consiglio e/o l'Associazione. Sottopone al Consiglio le proprie determinazioni, suggerendo eventuali indicazioni per risolvere le situazioni ad essa sottoposte nonché le eventuali sanzioni da comminare. Il parere della Commissione, tuttavia, non è determinante per le scelte del Consiglio di Amministrazione.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro o con altra idonea archiviazione informatica.

Le decisioni della Commissione disciplinare sono comunicate per raccomandata agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Qualora la decisione della detta Commissione abbia ad oggetto l'inadempimento imputato ad un amministratore componente la medesima Commissione, il detto amministratore non può partecipare alla detta decisione, né essere conteggiato nel quorum costitutivo, ma dovrà essere sostituito da altro amministratore scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Al procedimento si applicano le norme del procedimento amministrativo di cui alla Legge 241 del 1990.

#### **Art. 15 - Del Bilancio, della Contabilità**



Il Bilancio di previsione è annuale, è predisposto dal Consiglio di Amministrazione e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, deve essere presentato all'Assemblea generale per l'approvazione entro il mese di aprile di ciascun anno; detto termine può essere prorogato fino al mese di giugno per eventuali motivi di necessità.

L'Associazione pone i libri sociali a disposizione degli associati che intendono esercitare il loro diritto di esaminare gli stessi; a tale scopo essi dovranno rivolgersi per iscritto al Legale rappresentante dell'Associazione, concordando un appuntamento per esercitare tale diritto che dovrà essere concesso non oltre 15 giorni dopo la richiesta stessa.

Il Conto consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, è presentato all'Assemblea generale dei soci per essere approvato entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio; anche detto termine può essere prorogato fino al mese di giugno per eventuali motivi di necessità.

L'esercizio finanziario è annuale e coincide con l'anno solare, quindi inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Le riscossioni e i pagamenti potranno essere eseguiti, con le modalità specificamente richieste, mediante l'utilizzo dei conti correnti intestati alla Società presso Banche del luogo, ovvero, tramite un servizio di tesoreria in convenzione nella quale saranno stabilite tutte le condizioni necessarie per l'esatto svolgimento dei rapporti.

I mandati di pagamento e gli ordini di incasso debbono essere sottoscritti dal Presidente, o da un suo delegato.

#### **Art. 16 - Del Personale**

L'organico del personale, le norme per la nomina, la cessazione, i diritti, i doveri, e quant'altro riguarda il personale sono fissati e disciplinati dal regolamento organico, dal CCNL e dagli accordi contrattuali stabiliti unitamente alle rappresentanze sindacali. La Commissione Disciplinare è preposta a valutare ogni contenzioso sorto con il personale dipendente e volontario che collabora con l'Associazione, riferendone al Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 17- Norme finali e transitorie**

Attualmente l'Associazione è iscritta all'ANPAS nazionale e partecipa di diritto al Comitato Regionale ANPAS Umbria. In caso di cessazione o di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo dopo aver saldato ogni ragione creditizia di terzi, sarà devoluto, con la stessa delibera dell'Assemblea dei soci di cui al precedente Art. 7, ad altri ETS, alla cui individuazione è preposta la stessa assemblea che delibera lo scioglimento o la cessazione dell'Associazione.

Il presente Statuto è rispettoso e adeguato all'intera normativa afferente gli Enti del Terzo Settore.

Esso, per quanto occorra e per quanto non disposto, fa riferimento e si richiama esplicitamente al suddetto complesso normativo.

#### *Norma transitoria:*

*L'inserimento dell'acronimo ETS al posto dell'acronimo ONLUS, già previsto nei diversi articoli del presente Statuto, acquisterà efficacia solo a seguito dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS e decorso il termine di cui all'art. 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore.*



Associazione di Pubblica Assistenza

# **STELLA D'ITALIA**

**ONLUS**

**[www.stelladitaliaspoleto.it](http://www.stelladitaliaspoleto.it)**

**Associazione di Pubblica Assistenza Stella d'Italia di Spoleto**  
Via A. Gullotti, 49 - Madonna di Lugo, 06049 Spoleto (Pg)